

## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) XXXX/XXXX

(del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di paesi terzi (COM (2023) 637))

- **Codice della proposta:** COM (2023) 636 final del 12/12/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0462 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** PCM – Dipartimento Affari Europei

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

##### Quadro normativo:

- *articolo 114 TFUE secondo cui Parlamento europeo e Consiglio adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;*
- *proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di paesi terzi {COM (2023) 637 final}*
- *regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI")1 basato sull'articolo 114 TFUE;*
- *regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 basato sull'articolo 21, paragrafo 2, TFEU nonché sull'articolo 114, paragrafo 1, TFUE*

*Finalità generali: il presente regolamento accompagna la proposta di direttiva COM (2023) 637 che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. L'atto normativo proposto impone agli Stati membri di creare e tenere registri nazionali che garantiscano la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte da determinati soggetti e di designare le autorità responsabili di tali registri. Impone inoltre agli Stati membri di designare*

*autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi da essa stabiliti e di farli eseguire nonché di scambiare informazioni con le autorità di controllo di altri Stati membri e con la Commissione, laddove autorizzate in tal senso dalla stessa direttiva.*

*A tal scopo la presente proposta interviene a modificare il regolamento (UE) n. 1024/2012 che ha istituito il sistema di informazione del mercato interno (IMI), per garantire che le autorità competenti degli Stati membri cooperino e scambino informazioni attraverso l'IMI anche in riferimento all'attività di rappresentanza d'interessi esercitata per conto di paesi terzi e risultante dagli istituendi registri nazionali. Modifica, inoltre, il regolamento (UE) 2018/1724, che ha istituito lo sportello digitale unico (single digital gateway, da qui in avanti SDG), così da consentire un facile accesso online alle informazioni sui diritti e sugli obblighi derivanti dalla direttiva e garantire che l'accesso alla procedura di registrazione da essa imposta e il completamento di tale procedura possano avvenire interamente online.*

*Elementi qualificanti ed innovativi: le procedure contemplate dal presente regolamento dovrebbero essere conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2018/1724 in modo da garantire che lo sportello digitale unico dia accesso a informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle norme stabiliti nella direttiva proposta e che gli Stati membri assicurino agli utenti la possibilità di accedere alla registrazione prevista dalla direttiva proposta e di completarla interamente online.*

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

*La proposta rispetta il principio di attribuzione*

*La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 TFUE che stabilisce che il Parlamento europeo ed il Consiglio adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che regolano il funzionamento del Mercato Interno.*

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

*La proposta rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE in quanto l'azione prevista richiede un intervento armonizzato a livello europeo.*

*Senza un intervento dell'UE gli Stati membri manterranno le diverse normative nazionali con la conseguente continua frammentazione delle prescrizioni e delle limitazioni, il che comporterebbe condizioni diseguali per le associazioni che desiderano operare nel mercato unico, impedendo all'attività transfrontaliera delle associazioni di raggiungere il suo pieno potenziale nell'UE.*

*L'intervento di coordinamento a livello dell'UE e l'adozione di procedure armonizzate consentirebbe di affrontare gli ostacoli esistenti e contribuirebbe indirettamente a rafforzare il terzo settore e la società civile in generale.*

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

*La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE in quanto si limita a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi, ovvero il coordinamento delle politiche*

*nazionali nel terzo settore. In particolare, estenderà a tale settore le procedure di cooperazione amministrativa tra SM per il tramite di IMI e attraverso l'accesso alle procedure in linea previste dal SDG faciliterà l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.*

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

*Il Regolamento ha valenza sostanzialmente tecnica e applicativa delle previsioni della Direttiva collegata. La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto adeguerebbe i Regolamenti relativi a IMI e SDG alle disposizioni di armonizzazione dell'attività delle associazioni transfrontaliere contenute nella Direttiva.*

*Le modifiche proposte consentono l'estensione delle procedure di cooperazione e di informazione o di erogazione di servizi, oltre che ai cittadini e alle imprese, anche agli enti del terzo settore e mirano così a garantire il più ampio funzionamento del mercato interno. Il progetto non è di particolare urgenza poiché è ancora in corso la fase negoziale di approvazione della Direttiva collegata.*

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

*Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto la disciplina armonizzata a livello europeo di tutti gli aspetti riguardanti la costituzione e il funzionamento delle associazioni transfrontaliere si pone in linea di continuità con gli interventi del Legislatore nazionale finalizzati al riordino degli enti del terzo settore.*

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

*Si rappresenta che tale proposta tecnica non presenta all'attualità elementi di criticità, ma essendo provvedimento applicativo delle previsioni della Direttiva cui è collegata, per la quale tuttavia non si è ancora concluso l'iter negoziale a livello europeo, potrebbe risentire di eventuali interventi di modifica della Direttiva stessa.*

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

*La proposta relativamente alla piattaforma IMI non comporta, dal punto di vista tecnologico, alcuna modifica strutturale ma solo eventuali implementazioni della platea delle autorità registrate oltre all'impegno di tali Amministrazioni a gestire le richieste e gli scambi di informazioni sul sistema. Con riferimento al Regolamento SDG non è possibile allo stato della proposta valutare l'eventuale impatto sull'Amministrazione che dovrà creare le pagine informative e digitalizzare le procedure di cui alla Direttiva collegata.*

*Si ritiene dunque, allo stato della proposta, non valutabile un eventuale aggravio degli impegni gravanti sul bilancio dello Stato.*

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

*Si ritiene che eventuali effetti sull'ordinamento nazionale possano discendere dalla Direttiva collegata, ma non dal presente Regolamento di natura squisitamente applicativa.*

**3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

*La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

**4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

*Si ritiene che la presente proposta possa incidere sull'organizzazione della PA in maniera molto limitata relativamente ai costi di impiego del personale referente delle procedure di IMI e SDG.*

**5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

*L'impatto è positivo quanto agli effetti sulla società, cittadini e imprese, poiché l'istituzione e la tenuta dei registri nazionali dei soggetti che esercitano attività di rappresentanza di interessi per conto di paesi terzi, garantiscono la trasparenza di tali attività e consentono alle autorità designate al controllo di vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti e sulla loro esecuzione, attraverso lo scambio di informazioni tra le autorità di altri Stati membri con la Commissione.*

**Altro**

--

LOGO  
Amministrazione  
con competenza  
prevalente

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di paesi terzi (COM (2023) 637)

- **Codice della proposta:** COM (2023) 636 del 12/12/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0462(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** PCM – Dipartimento Affari Europei

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art.1 (Modifica del Regolamento (UE) 1024/2012)	Regolamento 1024/2012	Norma tecnica- attuativa collegata ad una Direttiva in fase ascendente
Art.2 (Modifiche del Regolamento (UE) 1724/2018)	Regolamento 1724/2018	Norma tecnica- attuativa collegata ad una Direttiva in fase ascendente